



COMUNE DI SAN GEMINI
PROVINCIA DI TERNI

AREA PERSONALE E SOCIALE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GEMINI E PER I SEGUENTI SERVIZI: - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DIURNO “LA COMETA” DI ACQUASPARTA (TR) - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALIZZATO - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN OCCASIONE DI EVENTI - SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A EVENTI, RICORRENZE RELIGIOSE, CULTURALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI.

PREMESSO CHE

- il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e delle politiche sociali rivolte alle persone con disabilità, agli anziani e ai minori, intende promuovere interventi finalizzati a favorire l'autonomia personale, l'inclusione sociale, la partecipazione alla vita della comunità e la continuità dei percorsi educativi, assistenziali e di socializzazione;
- il Comune intende attivare servizi di trasporto e accompagnamento rivolti a persone che, per condizioni di disabilità, ridotta autonomia o particolari esigenze sociali, necessitano di modalità di trasporto dedicate;

Visto il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana che, nell'ambito delle politiche sociali, attribuisce forte rilevanza alla sinergia con il Terzo Settore e con il mondo del volontariato, con l'obiettivo di rafforzare la rete pubblico-privato per sostenere progetti di welfare rivolti alla comunità locale;

Vista la legge quadro 266/1991 in materia di Volontariato che riconosce il valore sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia, favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Richiamati:

- I principi generali della Legge 328/2000, legge quadro relativa al sistema integrato interventi e servizi sociali;
- Della legge 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Della Legge Regione 9 aprile 2015 n. 11, e ss.mm.ii. ad oggetto “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” con particolare riferimento all'art. 382 “*Convenzioni con le organizzazioni di volontariato*”;

Richiamati in particolar modo i principi generali sanciti dal Titolo I, art. 1 e 2, del D.Lgs n. 117 e del 2017, ed artt. 55 e 56 del Titolo VII in relazione ai principi di “sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità..., responsabilità ed autonomia organizzativa e regolamentare...” *le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e*

accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990 n. 241...”

Visto il D.Lgs. 36 del 31.03.2023 “Codice dei Contratti pubblici” all’art. 6 “*Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore*” il quale dispone che” *Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”;*

Richiamato quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale N. 108 del 28.08.2026, con la quale:

- ha espresso formale atto di indirizzo affinché vengano attivati interventi di trasporto e assistenza articolato nelle seguenti attività:
 - **Servizio di trasporto disabili al Centro Diurno “LA COMETA” di Acquasparta (TR):** per garantire la continuità terapeutica e di socializzazione degli utenti frequentanti le strutture semiresidenziali;
 - **Servizio di trasporto scolastico individualizzato:** rivolto a minori disabili, residenti nel Comune di San Gemini, per i quali sia certificata l'assoluta impossibilità e incompatibilità alla fruizione del servizio di trasporto collettivo ordinario, presso gli Istituti scolastici situati nel territorio comunale (seppur assistito da accompagnatore), richiedendo tutele "casa-scuola-casa" rigidamente dedicate.
 - **Servizio di assistenza in occasione di eventi:** finalizzato a supportare le persone con ridotta autonomia durante le manifestazioni pubbliche comunali.
 - **Servizio di trasporto e accompagnamento a eventi, ricorrenze religiose, culturali e consultazioni elettorali:** per favorire la partecipazione attiva alla vita democratica, spirituale e culturale della comunità da parte di soggetti anziani e disabili
- Ha approvato il presente “Schema di convenzione”, l’“Avviso di manifestazione di interesse” e il modello di “Manifestazione di interesse”, riservata alle ODV e APS presenti sul territorio comunale, iscritte da almeno sei mesi nel relativo registro regionale del Terzo settore, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

Tutto ciò premesso,

L’anno duemilaventisei il giorno del mese di, nella Residenza Municipale in Piazza San Francesco;

TRA

Il Comune di San Gemini (TR) codice Fiscale 00091090555. rappresentato dalla Dott.ssa Rita Bartolucci, nata a il, nella sua qualifica di Funzionario con Elevata Qualificazione per l’Area Personale e Sociale, nominata con Decreto Sindacale, Registro Generale n. 7/2024 del 01/08/2024, a far data dal 01/08/2024 e fino al 31/07/2027 che interviene nel nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di San Gemini – Codice fiscale 00091090555;

E

il Sig., nato a, il, in qualità di Presidente dell’Associazione/Organizzazione..... con sede legale in..... Città, codice fiscale.....,

si conviene e si stipula:

Art. 1) Oggetto della convenzione

Costituisce oggetto della presente convenzione:

- Il servizio di trasporto settimanale dei disabili residenti nel Comune di San Gemini presso il Centro Diurno "LA COMETA" sito in Acquasparta (TR);
- Servizio di trasporto scolastico individualizzato, rivolto a minori disabili residenti nel Comune di San Gemini, per i quali sia certificata l'assoluta impossibilità e incompatibilità alla fruizione del servizio di trasporto collettivo ordinario, presso gli Istituti scolastici situati nel territorio comunale (seppur assistito da accompagnatore), richiedendo tutele "casa-scuola-casa" rigidamente dedicate, per l'intero anno scolastico;
- Servizio di assistenza in occasione di eventi, organizzati dal Comune di San Gemini in cui è prevista un'alta frequenza di pubblico o semplicemente sussiste un rischio sanitario;
- Servizio di trasporto e accompagnamento a eventi, ricorrenze religiose, culturali e consultazioni elettorali, dal proprio domicilio al seggio e ritorno;

Art. 2) Caratteristiche del trasporto, automezzo e personale

Il servizio dovrà essere effettuato con automezzo speciale idoneo, omologato per trasporto disabili, ed abilitato a norma di legge per l'uso di che trattasi e di proprietà o a disposizione del soggetto affidatario del servizio.

La prestazione dovrà essere effettuata nei tempi e nelle modalità consone al tipo specifico di servizio e necessità dell'utente.

L'Associazione/Organizzazione per lo svolgimento dell'attività di che trattasi, si avvarrà esclusivamente di personale in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica, e disporrà per ogni tragitto, di autista proprio munito di patente speciale valida per la categoria corrispondente all'automezzo e al servizio di che trattasi, e di accompagnatore con funzioni di assistenza e aiuto nella salita e discesa dal mezzo, nonché di vigilanza durante il trasporto.

Il personale dovrà effettuare il servizio con pazienza, diligenza, disponibilità e cortesia nei confronti degli utenti trasportati.

Il personale impiegato sarà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Associazione/Organizzazione affidataria del servizio.

Il mezzo deve avere dimensioni, gradino, rampa di scivolo ed abitacolo tali da garantire l'agevole salita e discesa anche per utenti in carrozzina, secondo le norme vigenti.

La porta di salita deve essere munita di mancorrenti ed avere l'altezza adeguata a facilitare l'ingresso e l'uscita del disabile dall'automezzo.

I posti a sedere devono essere garantiti per tutti gli utenti che avranno diritto ad accedervi, ed essere dotato di almeno 1 posto per carrozzina, con apposito sistema di ancoraggio ai fini della sicurezza.

Il mezzo dovrà altresì essere munito di impianto di riscaldamento e condizionamento d'aria.

I mezzi dovranno essere mantenuti in condizioni di efficienza, sicurezza, igiene e decoro.

L'automezzo deve essere provvisto delle necessarie coperture assicurative.

Il Comune di San Gemini potrà in qualsiasi momento richiedere all'Associazione affidataria l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti alle assicurazioni relative al mezzo e polizza assicurativa di responsabilità civile adeguata al servizio.

Art. 3) Accompagnamento e assistenza

Qualora le condizioni dell'utente lo richiedano, il servizio potrà comprendere attività di accompagnamento e assistenza durante le operazioni di salita e discesa dal mezzo e durante il tragitto.

L'eventuale assistenza individualizzata dovrà essere definita preventivamente dal Comune in relazione alle specifiche esigenze dell'utente.

Restano ferme le competenze e le responsabilità degli eventuali familiari, tutori, amministratori di sostegno e altri soggetti che, per legge o per specifico provvedimento, abbiano compiti di assistenza personale non ricompresi nel servizio.

Art. 4) Servizio Trasporto al Centro diurno

Il trasporto disabili al Centro diurno "LA COMETA" di Acquasparta, dovrà essere effettuato per **n. 5 giorni alla settimana**, dal lunedì al venerdì ad esclusione dei giorni festivi, nonché dei brevi periodi di sospensione delle attività del Centro (Ferragosto, festività Natalizie e/o Pasquali).

Il servizio di trasporto, si svolgerà con percorso organizzato in modo da facilitare le esigenze degli utenti e garantire il trasporto dei disabili, i quali dovranno giungere al Centro al mattino ed essere ripresi nel pomeriggio per essere riportati al proprio domicilio.

Qualora il numero degli aventi diritto dovesse aumentare o diminuire l'Associazione dovrà essere comunque in grado di garantire il servizio, pena la decadenza della convenzione stessa.

Art. 5) Servizio di trasporto scolastico individualizzato

Per il servizio di trasporto scolastico individualizzato, l'accesso è riservato ai minori disabili per i quali il Comune, sulla base della documentazione sanitaria e/o scolastica prevista dalla normativa vigente, abbia accertato l'incompatibilità con il servizio di trasporto collettivo ordinario. Il trasporto presso gli Istituti scolastici presenti nel territorio comunale dovrà essere effettuato secondo il calendario scolastico.

Art. 6) – Assistenza e servizio di trasporto disabili in occasione di eventi, ricorrenze religiose, culturali e in occasione delle consultazioni elettorali

Nello spirito di attuazione dei principi generali riportati nell'atto Deliberativo della Giunta Comunale sopra richiamato, con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione si impegna, oltre a quanto stabilito nei precedenti punti 4) e 5), ad effettuare il servizio di assistenza e supporto in occasione di eventi, organizzati dal Comune di San Gemini, in cui è prevista un'alta frequentazione di pubblico, o semplicemente sussiste un rischio sanitario. Le modalità di attivazione saranno da concordare in base al numero di persone stimate e alla valutazione del rischio. Inoltre, l'Associazione si impegna ad effettuare il trasporto e l'accompagnamento dei soggetti disabili e in condizioni di fragilità, agli eventi culturali, religiosi organizzati dal Comune di San Gemini, dando loro l'opportunità di partecipare alla vita sociale, culturale e democratica della comunità. Lo stesso servizio è garantito anche in

occasione delle consultazioni elettorali, senza ulteriori accordi da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 7) Durata della convenzione

La presente convenzione avrà validità per il periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, previa accettazione e soddisfazione dei risultati attesi da entrambe le parti, salvo diversa modalità di gestione in seno alla gestione associata dei servizi sociali dell'Ambito 10.

Art. 8) Importo della convenzione e pagamenti

Nel rispetto dei principi stabiliti al Titolo II, art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, in relazione al perseguimento della "finalità sociale e senza scopo di lucro", il valore complessivo annuo previsto nella convenzione, è determinato in € 9.800,00, a fronte del "mero rimborso spese/Km" di € 0,70 a km, stimando circa 14.000 Km/annuo;

Il rimborso potrà essere effettuato solo ed esclusivamente sul totale dei Km effettivamente percorsi e dichiarati.

Il pagamento del servizio all'Associazione/Organizzazione affidataria avverrà su emissione di fatture mensili, con allegata la relativa documentazione attestante l'avvenuto svolgimento del servizio e relazione degli interventi mensili effettuati, con il dettaglio dei Km percorsi per tipologia di utenza.

Ai fini dei relativi pagamenti del rimborso Km dovuto, l'Associazione/Organizzazione, assume l'obbligo di emissione della dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 (codice IBAN) e si impegna a comunicare, in tempo utile, ogni eventuale successiva variazione.

Art. 9) Accesso degli utenti al servizio

Per il trasporto di disabili, i nominativi degli utenti con relativi indirizzi ai fini del prelevamento a domicilio, sarà comunicato dall'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali.

L'accesso al servizio di nuovi utenti dovrà, allo stesso modo, essere autorizzato e comunicato esclusivamente dal competente Ufficio, previa richiesta dell'interessato.

Art. 10) Responsabilità per danni

L'Associazione/Organizzazione affidataria con la sottoscrizione della presente convenzione **assume direttamente a proprio carico le responsabilità per danni specie ed entità** che dovessero derivare a persone o cose durante il percorso e lo svolgimento del servizio.

Art. 11) Verifiche e controlli

La vigilanza sull'espletamento dei servizi competerà all'Amministrazione comunale per tutto il periodo di affidamento, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Art. 12) Cessazione della convenzione

L'Amministrazione, per comprovati motivi come sottoelencati, potrà procedere alla risoluzione del contratto con un preavviso di 40gg., in caso di:

- Azioni di frode, negligenza grave, scorrettezza o violazione della privacy nei confronti degli utenti;

- Affidamento del servizio a soggetti terzi non autorizzati;
- Abbandono improvviso del servizio senza giusto preavviso di almeno 40 giorni prima o svolgimento saltuario e comunque non conforme agli orari stabiliti per le attività dei disabili presso il centro, oggetto della convenzione.

Art. 13) Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere formalizzate per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti, salvo le variazioni di carattere meramente operativo che potranno essere definite secondo le modalità concordate dai rispettivi referenti.

Art. 14) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente, il Codice del Terzo Settore, gli atti comunali di riferimento e le altre disposizioni applicabili alla specifica tipologia di servizio.

Art. 15) Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Terni.

Art. 16) Rispetto della privacy

Nello svolgimento del servizio il personale dell'Associazione/Organizzazione dovrà osservare nel modo più rigoroso, il rispetto della privacy dei soggetti trasportati, nonché dei loro dati ed informazioni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione/ Organizzazione assume il vincolo di riservatezza sull'attività svolta, nel rispetto dei diritti e della dignità e diritto alla riservatezza degli utenti.

L'Associazione/Organizzazione è tenuta pertanto ad adottare le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali e le informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio di trasporto, in relazione ai rischi previsti da D.lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.

I dati personali devono essere custoditi in modo da evitare un incremento dei rischi di dispersione o perdita o accesso a soggetti non autorizzati e, comunque, non conforme alle finalità sancite dalla normativa vigente in materia.

A tale scopo, l'Associazione/Organizzazione, prima dell'avvio del servizio, nomina il responsabile della sicurezza per il trattamento dei dati personali e ne dà immediata comunicazione all'Ufficio comunale dei servizi sociali.

Art. 17) Disposizioni finali

La presente convenzione costituisce l'accordo tra le Parti relativamente alle attività in essa disciplinate.

Letto, Firmata e sottoscritta
San Gemini, lì.....

Per l'Associazione
Il Presidente Sig

Per il Comune di San Gemini
Il Responsabile Area Personale e Sociale

.....

.....